

## COMUNICATO STAMPA

Quale difensore di **FALZONE CATALDO DOMENICO** nato a San Cataldo il 24 marzo 1988, che sottoscrive con me la presente,

### PREMESSO

- che in data odierna il mio assistito ha avuto modo di leggere sul Vostro giornale online l'articolo pubblicato il 5 aprile 2018 dal titolo "*Agrigento, patteggia l'imputato che provocò la morte di Salvatore Bartolomeo, insorge la difesa: «Annullare ogni accordo»*";
- che in tale articolo l'avvocato Castronovo, difensore della famiglia Bartolomeo, ha lamentato:
  - a) la violazione dell'art. 90 comma 1° c.p.p. per mancato avviso dell'udienza camerale fissata per il 5 aprile 2018;
  - b) la violazione dell'art. 299 comma 3° c.p.p. perché la difesa avrebbe dovuto notificare la proposta di applicazione pena anche alla persona offesa per interloquire sulla stessa;
  - c) che il Falzone non meritava le generiche perché non avrebbe mostrato pentimento per la morte di un giovane ragazzo *«ma addirittura, assumendo dunque un contegno certamente riprovevole perchè avanzava richiesta di risarcimento danni sostenendo pretestuosamente che il sinistro era addebitabile alla condotta di Salvatore Bartolomeo»*;
  - d) che il Falzone avrebbe postato su Facebook tutta una serie di foto e post *«dai quali si evince il suo perfetto disinteresse e distacco a quanto giorni prima causato»*;
  - e) *«che mai il Falzone ebbe a scrivere una lettera di scuse ai familiari di Salvatore Bartolomeo, né a interessarsi delle loro condizioni di salute, né tantomeno ha mai ritenuto di porre un fiore sulla tomba dello sfortunato ragazzo rimasto vittima della sua condotta imprudente e imperita»*;

Ciò premesso,

In merito alla lagnanza di diritto di cui **al punto a)**: si osserva che essa è destituita di ogni fondamento atteso che, per come previsto dal codice di rito, quando la richiesta di applicazione di pena viene formulata nella fase delle indagini preliminari (*per come è accaduto nella fattispecie*) nessuno avviso deve essere dato alla persona offesa atteso che per giurisprudenza costante (cfr. ex multis, Cass. Pen. 13.12.2017 n. 4138) essa non può costituirsi parte civile, e, in ogni caso, l'art. 90 del codice di procedura penale non fa alcun riferimento al diritto della persona offesa di essere informata in caso di fissazione udienza camerale a seguito di richiesta di patteggiamento durante la fase delle indagini preliminari. Invero, all'udienza del 5 aprile 2018, il G.I.P. ha rilevato la regolarità delle notifiche e ha rinviato al 17 maggio 2018 al solo fine di riformulare la richiesta di patteggiamento senza disporre di dare avviso alla persona offesa.

Per quanto concerne, invece, la lamentela di cui **al punto b)**: il richiamo all'art. 299 c.p.p. 3° comma, è assolutamente improprio e fuor di luogo poiché tale articolo disciplina un istituto totalmente diverso rispetto a quello del patteggiamento e cioè la revoca e la sostituzione delle misure cautelari. Nessun onere, pertanto, era a carico di questa difesa di notificare alla persona offesa la richiesta di patteggiamento.

In riferimento **al punto c)**: nessuna richiesta di risarcimento danni è stata avanzata da parte del Falzone (*sebbene sarebbe stata più che legittima in quanto si inquadra nel più ampio diritto di difesa, specie ove, poi, le indagini hanno accertato un concorso di colpa della povera vittima Bartolomeo Salvatore*).

Infine, per quanto concerne **i punti d) ed e)**: le affermazioni sono assolutamente non corrispondenti al vero.

Il Sig. Falzone Cataldo Domenico, tramite questo difensore subito dopo il tragico evento, ha contattato un professionista del Foro agrigentino, peraltro già Sindaco del Comune di Raffadali, a che si facesse portavoce con i familiari del giovane poiché intendeva partecipare con un gesto floreale ai funerali.

Nella circostanza, il collega ha contattato il signor Liborio Tuttolomondo, zio della vittima, che fece sapere che i familiari, considerato lo stato d'animo del momento, non avrebbero gradito.

**GIUSEPPE DACQUÌ**  
AVVOCATO

Il superiore gesto è stato riproposto successivamente per ben due volte, sempre tramite questo difensore, ai familiari attraverso il loro Avvocato, Sebastiano Bellanca. La risposta fu stata sempre la stessa e ciò è ben comprensibile.

Infine, è assolutamente falsa l'affermazione secondo cui il Falzone Cataldo Domenico abbia postato, nell'immediatezza o nei giorni successivi del fatto, delle foto che lo riprendevano sorridente sul social network Facebook. Tale circostanza si smentisce da sé in quanto il mio assistito né allora né ora ha e/o avuto un profilo Facebook.

Il Sig. Falzone Cataldo Domenico, rimasto fortemente traumatizzato dal forte evento, è vicino al dolore della famiglia Bartolomeo che il destino ha voluto sottrarle il povero congiunto Salvatore.

Riservandomi di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dell'immagine del mio assistito, chiedo la pubblicazione della presente rettifica, ai sensi dell'art. 8 Legge n. 47/1948 e successive modifiche.

Caltanissetta, 18 maggio 2018

Falzone Cataldo Domenico



Avv. Giuseppe DACQUÌ

